

Disciplinare per l'erogazione di contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare è redatto in esecuzione alla Legge Regionale n. 47/1991 ed al Regolamento Regionale di attuazione n. 11/R/2005 al fine di aggiornare le modalità operative per la ricezione, l'esame e la liquidazione delle richieste di contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Art. 2 – Procedimento di concessione del contributo regionale

Il procedimento finalizzato alla liquidazione dei contributi regionali si articola nelle seguenti fasi:

- invio della richiesta di contributo, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, alla Direzione Servizi Tecnici – Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche da parte dei cittadini residenti nel Comune di Firenze che si trovano in condizione di disabilità tali da necessitare l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici in cui risiedono (o risiederanno);
- esame delle domande finalizzato alla verifica della ammissibilità delle richieste;
- attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Tecnica appositamente nominata per la valutazione delle domande: il punteggio è determinato dalla gravità della disabilità e dalla congruenza degli interventi (dando la priorità, a parità di punteggio, al disabile con la situazione reddituale più svantaggiata);
- pubblicazione della graduatoria dei richiedenti che hanno validamente presentato la domanda di contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla richiesta;
- richiesta alla Regione Toscana delle risorse economiche per finanziare le domande entrate in graduatoria entro il 30 giugno;
- individuazione dei soggetti finanziabili in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana i quali sono invitati a presentare la documentazione comprovante le spese sostenute e gli interventi realizzati all'Ufficio ABA entro 12 mesi dalla data di ammissione al contributo, pena la decadenza dal contributo stesso;

• verifica della documentazione tecnico-contabile a giustificazione delle spese sostenute;

• erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto sulla base della rendicontazione presentata, fino ad esaurimento delle risorse regionali messe a

disposizione per quell'anno.

L'istruttoria della domanda per la concessione del contributo, l'esame della documentazione relativa alle spese sostenute e agli interventi realizzati, compresi i sopralluoghi effettuati, sono improntati ai principi di uguaglianza e imparzialità da parte del personale dell'ufficio competente nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 3 - Competenze dell'Ufficio ABA

Con Delibera di Giunta n. 551/2005 il Comune di Firenze ha individuato la Direzione Servizi Tecnici – Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche (brevemente Ufficio ABA) - quale struttura competente per l'istruttoria e per l'erogazione dei fondi regionali.

L'Ufficio ABA è quindi preposto alla ricezione e all'istruttoria delle domande di concessione del contributo (compresi gli agli accertamenti di legge) per la fase di presentazione delle istanze e alla ricezione e all'istruttoria della documentazione delle spese e degli interventi realizzati (compresi gli agli accertamenti di legge) per la fase di liquidazione dei contributi.

Il responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Servizi Tecnici.

L'Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche si trova presso la Direzione Servizi Tecnici, via Giotto, 4 50121 Firenze, ed è contattabile tramite i seguenti recapiti:

telefono: 055/2624496 4497; email: aba@comune.fi.it;

pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it

Art. 4 - Requisiti dei richiedenti

Possono presentare le domande per accedere ai contributi:

• le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:

2

- le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dalla data di comunicazione del Comune dell'ammissione al contributo quale beneficiario;
- coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti disabili.

Possono ricevere i contributi regionali oltre ai soggetti precedentemente elencati anche coloro che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche purché sottoscrivano la domanda di contributo per conferma del contenuto e per adesione.

Art. 5 - Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi al contributo gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- in tutte le civili abitazioni (incluse le relative pertinenze);
- in tutte le parti condominiali delle abitazioni in cui risiede il richiedente.

Tali interventi devono essere finalizzati a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali o a valorizzare le capacità residue del richiedente.

La congruità degli interventi rispetto alle suddette finalità e alla tipologia della disabilità del richiedente è attestata dalla Commissione Tecnica, istituita con Delibera di Giunta n. 551/2005.

Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:

- opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
- acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
- mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
- strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
- dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;

 dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

La domanda può riguardare un solo intervento o un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi, ovvero una pluralità di interventi tra quelli ammissibili realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali, o la realizzazione di una o più opere edilizie congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo. Nel caso vi siano più domande per lo stesso intervento si considera validamente presentata solo quella ricevuta per prima e non sono accolte le altre.

Art. 6 - Entità massima dei contributi erogabili

Per la realizzazione delle opere edilizie possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a 7.500,00 euro per ogni singolo intervento.

Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro per ogni singolo intervento.

Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso, consistente nella realizzazione di una o più opere edilizie congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature, l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento.

Art. 7 – Domanda per la concessione dei contributi

La domanda per la concessione del contributo, corredata della documentazione prevista, con l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, dei relativi preventivi di spesa, e di apposita dichiarazione che attesta che i lavori non sono stati avviati o realizzati deve essere presentata entro il 31 dicembre di

ciascun anno utilizzando l'apposito modello per la domanda pubblicato nella specifica sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

I lavori non possono iniziare data precedente alla presentazione della domanda di contributo.

Nel caso ci sia discordanza fra la spesa complessiva indicata nella domanda e la somma degli importi risultanti dai preventivi presentati, ai fini del calcolo del contributo massimo erogabile, si considera la somma minore tra le due indicate.

La domanda di contributo è soggetta ad imposta di bollo.

La domanda può essere:

- inviata tramite pec a: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it
- consegnata a mano o inviata per posta a:
 Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici
 Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche
 via Giotto, 4 50121 Firenze

Art. 8 - Istruttoria delle Domande per la concessione del contributo

L'ufficio ABA verifica la documentazione ricevuta entro 30 giorni richiedendo eventuali integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende i tempi di verifica che riprendono a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto.

In caso mancata presentazione delle integrazioni richieste entro il termine indicato o in caso di mancato accoglimento delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento, la Domanda per la concessione del contributo non potrà essere accolta.

L'Ufficio ABA si riserva il diritto di effettuare un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi e verificare la rispondenza degli interventi all'oggetto della richiesta di contributo.

Art. 9- Criteri per l'attribuzione dei punteggi

Il Comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 11/R del 2005.

- 1. In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalle autorità sanitarie competenti, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), come segue:
 - persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100);

- persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione:
 - disabilità grave:40 punti
 - disabilità completa:60 punti
- 2. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla Commissione Tecnica (istituita ai sensi della Delibera di Giunta n. 551/2005.), si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), come segue:
 - intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti
 - intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti

A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile con la situazione reddituale più svantaggiata, come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo ovvero da chi l'abbia a carico. A parità di punteggio e di reddito è data priorità alla richiesta presentata per prima.

Art. 10 Adozione della graduatoria delle domande validamente presentate

Il Comune rende pubblica la graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, ordinata sulla base dei punteggi determinati secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 11/R del 2005, e riproposti nel precedente art. 9, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comune chiede alla Regione le risorse economiche per finanziare le domande entrate in graduatoria e trasmette il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande e finanziate.

In base alle risorse messe a disposizione dalla Regione il Comune individua con un proprio atto i soggetti finanziabili, ai quali sono inviate da parte dell'Ufficio ABA le istruzioni necessarie alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute e gli interventi realizzati.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente. Il finanziamento rimane subordinato alla presentazione all'Ufficio ABA della documentazione relativa alle spese sostenute e agli interventi realizzati entro 12 mesi dalla data di ammissione al contributo pena la decadenza dal contributo medesimo.

Le domande non soddisfatte nell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate ai fini della formazione delle nuove graduatorie.

Eventuali somme residue sui contributi liquidati, somme recuperate per effetto dei provvedimenti decadenza e revoca o ulteriori stanziamenti di risorse da parte della Regione Toscana, sono reimpiegate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto, che riceveranno notifica di finanziabilità con comunicazione personale da parte dell'Ufficio ABA.

Art. 11 - Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi è effettuata dal Comune dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e/o l'installazione delle attrezzature, sulla base della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e ricevute previa verifica della residenza anagrafica (dato che l'immobile oggetto di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è quello dove la persona disabile risiede o dove assumerà la residenza anagrafica entro tre mesi dalla data di comunicazione del Comune al contributo quale beneficiario).

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente.

Non sono ammesse a contributo somme ulteriori rispetto e quelle che il richiedente ha indicato nella domanda.

Art. 12 - Decadenza e revoca

Costituisce motivo di decadenza dal contributo la mancata presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute e agli interventi realizzati entro 12 mesi dalla data di adozione dell'atto che individua le domande finanziabili sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana.

Costituisce motivo di revoca del contributo la non rispondenza delle opere e/o attrezzature realizzate con quanto rappresentato e documentato negli allegati alla domanda di contributo o la non conformità delle stesse alle norme di legge. Rientra in questa fattispecie la presentazione di fatture di acconto per opere edili, per forniture di attrezzature, notule e/o fatture di professionisti per spese tecniche con data precedente a quella di presentazione della domanda di concessione così come i relativi pagamenti.

Art. 13 - Documentazione attestante le spese sostenute

Le spese per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni devono essere documentate con fatture quietanzate e/o ricevute di pagamento.

In caso di decesso della persona disabile per la quale è stato richiesto il contributo, il corrispettivo può essere erogato agli eredi se gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche sono stati realizzati prima del decesso e siano sempre presenti alla data del sopralluogo e funzionanti almeno fino alla data del decesso. In questo caso, oltre ai consueti documenti attestanti la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, devono essere inviati:

- il certificato di morte (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa e sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) che deve essere avvenuta in data successiva a quella di ultimazione degli interventi e pagamento delle notule/fatture;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli eredi. In caso di rinuncia all'eredità il contributo suddetto non sarà erogato;
- in caso di presenza di più eredi occorre la delega ad un solo soggetto designato alla riscossione del contributo.

In caso di trasferimento della persona disabile presso una struttura sanitaria o di assistenza, il corrispettivo può essere erogato se gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche sono stati realizzati prima del trasferimento, siano presenti alla data del sopralluogo e funzionanti almeno fino alla data del trasferimento. In questo caso, oltre ai consueti documenti attestanti la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, deve essere inviata la documentazione rilasciata dalla struttura di accoglienza (RSA o struttura equivalente) o autodichiarazione di un familiare attestante la data del ricovero che deve essere successiva alla data di ultimazione degli interventi e pagamento delle fatture.

Nel caso in cui il disabile si fosse aggravato nel periodo intercorso fra la presentazione della domanda di concessione del contributo e l'invio della documentazione attestante le spese sostenute in misura tale da necessitare la nomina di un amministratore di sostegno/tutore legale (ovvero nel caso in cui la domanda di concessione sia stata firmata dal disabile che non è più in grado di firmare la rendicontazione delle spese oggetto di contributo) è necessario presentare in copia conforme l'atto di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore legale che firmerà in vece del disabile la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Art. 14 - Istruttoria della Documentazione attestante le spese sostenute

L'ufficio ABA verifica la documentazione ricevuta, comprovante le spese sostenute unitamente all'apposito modello di riepilogo delle spese, entro 30 giorni richiedendo eventuali integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende i tempi di verifica che riprendono a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto.

In caso mancata presentazione delle integrazioni richieste entro il termine indicato o in caso di mancato accoglimento delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento, la richiesta di liquidazione del contributo non potrà essere accolta.

L'ufficio ABA effettua sopralluoghi per constatare la realizzazione degli interventi ammessi a contributo come indicati nella domanda di concessione.

Art. 15 - Riferimenti normativi

Legge Regionale 9 Settembre 1991, n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche".

Regolamento 03 gennaio 2005, n. 11/R di attuazione dell'art. 5 quater della L.R. 47/91.

Legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi